



DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Professionisti e prelievi bancari: il fisco ferma liti e accertamenti

Giorgio Costa e Alessandro Sacrestano ► pagina 15

Le possibilità. Dall'accertamento alla sentenza

Tattica difensiva differenziata a seconda della fase del giudizio

Alessandro Sacrestano

«Cessa la materia del contendere e si aprono nuove e diverse strade per i professionisti cui il Fisco abbia contestato (sulla scorta delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, numero 2, secondo periodo, del Dpr 600/73) la natura di compensi per i prelevamenti "ingiustificati" dal conto corrente. Perché i comportamenti da tenere sono diversi a seconda dello stato in cui si trova la lite con il Fisco.

Se, ad esempio, il professionista si trova di fronte a un accertamento emesso, i cui termini per l'impugnativa non sono ancora scaduti, allora potrà (ai sensi dell'articolo 68 del Dpr 287/92, dell'articolo 2 quater del DL 564/94 e del Dm 37/97)

chiedere l'annullamento in autotutela dell'atto di accertamento, invocando l'applicazione proprio del provvedimento dei giudici costituzionali. Se, invece, la lite è ormai già al vaglio dei giudici tributari, il professionista ricorrente potrà depositare apposita memoria integrativa ai motivi del ricorso, in base all'articolo 32 del decreto legislativo 546/92, chiedendo la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rilievo basato sulla disposizione dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta.

Tra l'altro, quella dell'atto di accertamento già in contenzioso rappresenta un'ipotesi suggestiva anche ai fini dell'iscrizione provvisoria a ruolo, effettuata dall'amministrazione fi-

nanziaria in assenza di un espresso provvedimento di sospensione (sempre più raro) dell'atto, concessa dai giudici tributari aditi. Nel caso specifico, infatti, il contribuente gravato da accertamento, cui abbia fatto ricorso, si vedrà, in ogni caso, costretto a corrispondere all'erario un terzo delle somme complessivamente richieste dal Fisco. In questa circostanza, il professionista potrà richiedere all'agenzia delle Entrate lo sgravio delle somme iscritte sulla scorta della normativa dichiarata incostituzionale.

È quanto ha fatto un contribuente di Pescara che, il giorno dopo la pronuncia dei giudici, ha immediatamente richiesto al Fisco di sgravare la quota della cartella esattoriale riferita al

rilievo basato sulle disposizioni di cui all'articolo 32, ricevendo riscontro positivo dall'amministrazione finanziaria che ha immediatamente provveduto a stornare la quota, motivando lo sgravio con la «parziale cessata materia del contendere».

Resta invece da vedere come si dovranno comportare quei contribuenti soccombenti in commissione tributaria e che, per svariate ragioni, non hanno impugnato la sentenza sfavorevole. Questi, tra l'altro, sono equiparati agli altri professionisti che, per sfruttare le minori sanzioni proposte in fase di adesione, non hanno nemmeno impugnato gli atti di accertamento del Fisco, pagando quanto richiesto. In questi casi sarebbe possibile ricorrere all'istituto dell'indebito tributario, di cui al principio generale sancito dall'articolo 2033 del Codice civile, secondo cui il pagamento indebito genera un credito di rimborso a favore del contribuente.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

